

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **184/1972** (ECLI:IT:COST:1972:184)

Giudizio: **GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI**

Presidente: **MORTATI** - Redattore: - Relatore: **DE MARCO**

Udienza Pubblica del **22/11/1972**; Decisione del **13/12/1972**

Deposito del **21/12/1972**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **6427**

Atti decisi:

N. 184

SENTENZA 13 DICEMBRE 1972

Deposito in cancelleria: 21 dicembre 1972.

Pres. MORTATI - Rel. DE MARCO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. COSTANTINO MORTATI, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof. GIULIO GIONFRIDA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, notificato il 2 febbraio 1972, depositato in cancelleria il 18 successivo ed iscritto al n. 4 del registro conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero delle finanze n. 380555 del 2 marzo 1971, avente ad oggetto "esenzione imposta sulle società".

Udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1972 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito l'avv. Enzo Silvestri, per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto:

Con atto notificato il 2 febbraio 1972 al Presidente del Consiglio dei ministri, anche presso l'Avvocatura generale dello Stato, e depositato nella cancelleria di questa Corte il 18 febbraio 1972, il Presidente della Regione siciliana, debitamente autorizzato, ha proposto ricorso per la risoluzione del conflitto di attribuzione determinato dalla nota n. 380555 del 2 marzo 1971 del Ministero delle finanze, con la quale è stata disposta la disapplicazione, da parte degli Uffici distrettuali delle imposte dirette della Sicilia, dei decreti interassessoriali che ammettevano le imprese armatoriali a godere della esenzione decennale dell'imposta sulle società.

A sostegno del gravame si deduce il seguente motivo:

Violazione degli artt. 36 e 20 dello Statuto della Regione siciliana, anche in relazione all'art. 8 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante norme di attuazione dello statuto predetto in materia finanziaria.

Con questo motivo si denuncia un'arbitraria invasione della sfera di competenza regionale, sotto un duplice profilo:

a) in quanto, come è stato affermato da questa Corte con la sentenza n. 207 del 1971, lo Stato - e per esso il Ministero delle finanze - non ha la potestà di disapplicare direttamente atti regionali ritenuti illegittimi o invasivi della propria competenza, ma deve promuoverne la rimozione con le forme ed i modi di legge (tempestiva proposizione di conflitto di competenza o annullamento di ufficio ex art. 6 del t.u. della legge comunale e provinciale, approvato con r.d. 3 marzo 1934, n. 383);

b) in quanto, per l'esercizio delle mansioni che gli uffici statali periferici svolgono alle dipendenze della Regione e che comporta l'assunzione di detti uffici nell'organizzazione regionale, il Ministero delle finanze non ha il potere di impartire direttive agli uffici medesimi.

Non vi è stata costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con memoria depositata l'8 novembre 1972, il patrocinio della Regione siciliana insiste, ulteriormente illustrandone i motivi, nel chiedere l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto:

La questione essenziale ed assorbente prospettata con il ricorso della Regione siciliana, anche se relativa ad imposta diversa (imposta sulle società) si presenta negli stessi termini di quella già esaminata e decisa da questa Corte con la sentenza n. 207 del 1971, con la quale venne dichiarata illegittima ed annullata l'analoga circolare del Ministero delle finanze 11 dicembre 1970, n. 380925, diretta alle Intendenze di finanza della Sicilia e, per conoscenza, all'Assessore per le finanze della Regione siciliana, con la quale si disponeva che gli uffici distrettuali delle imposte dirette della Regione disapplicassero i decreti regionali di esenzione dalla imposta di ricchezza mobile riguardanti imprese edili.

Con quella sentenza questa Corte non esaminò - come non deve esaminarla ai fini della soluzione del presente giudizio - la questione se la Regione siciliana avesse o non ecceduto nell'esercizio dei poteri in materia finanziaria spettante, ai sensi degli artt. 17, 20 e 36 dello Statuto (competenza legislativa concorrente ed amministrativa corrispondente), o ne avesse fatto cattivo uso nell'emettere i decreti assessoriali di esenzione da imposte dirette, la cui legittimità allora (come ora) è stata contestata dal Ministero delle finanze.

Si limitò, per contro, ad accertare (come anche ora deve fare) se, ammesso e non concesso che quei decreti fossero illegittimi, il Ministero delle finanze avesse la potestà di ordinarne la diretta disapplicazione, o dovesse, invece, promuoverne la dichiarazione di illegittimità nei modi e nelle forme di legge, in detta sentenza specificati.

Poiché, ripetesi, la questione si ripresenta negli stessi termini e nessun argomento è stato addotto che possa indurre questa Corte a mutare avviso, evidentemente il ricorso della Regione siciliana dev'essere accolto, senza che occorra - come ha chiesto in udienza il patrocinio della Regione - esaminarlo anche sotto il secondo profilo di impugnativa, come sopra prospettato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato la potestà di disapplicare direttamente i decreti regionali di esenzione dalla imposta sulle società riguardanti imprese armatoriali e, pertanto, annulla la circolare del Ministero delle finanze 2 marzo 1971, n. 380555 diretta all'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette di Messina e, per conoscenza, agli altri Ispettorati compartimentali della Sicilia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1972.

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOTTA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.